

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 146/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 Marzo 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare, Esposito Dr. Luigi Antonio, Massera Prof. Alberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

ORDINANZA

- 1) RICORSO DEL SIG. NAPPI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 21.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 8 DEL C.G.S. E DEGLI ARTT., 35 E 38, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008)

La C.G.F., rinvia, su istanza di parte, al 4.4.2008 ore 14,30 il reclamo come sopra proposto dal signor Nappi Marco.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare, Vasselli Avv. Laura, De Sanctis Dr. Gabriele – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DEL SIG. GALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 83 del 21.2.2008)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Galia Roberto, proscioglie l’incolpato perché l’addebito non sussiste. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 25 Marzo 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete